



Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

D.L. 155/2024 / A.C. 2150

Dossier n° 165 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2150
D.L.	155/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	27
Date:	
emanazione:	19 ottobre 2024
approvazione del Senato:	28 novembre 2024
assegnazione:	28 novembre 2024
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di conversione del **decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"** (C. 2150), è composto da 27 articoli e dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 18 dicembre.

L'**articolo 1, comma 2, del disegno di legge** prevede l'**abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167**, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. Si prevede inoltre che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024. Le **disposizioni** del citato decreto-legge n. 167 sono **confluite negli articoli 1-bis, 7-bis e 7-ter del decreto-legge n. 155**.

L'**articolo 1**, ai commi da 1 a 5 e 6, del decreto-legge prevede rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas.

Il comma **5-bis**, inserito in sede referente, incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

Il comma **5-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 6 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi da 1 a **5-ter**.

Il comma **6-bis**, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 1, comma **5-bis** del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo al cosiddetto "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto".

Un ulteriore incremento di risorse è stabilito dal comma **6-ter**, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato.

Il comma **6-ter** prevede un aumento di 1,5 milioni di euro per il 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 707, della legge n. 178 del 2020, finalizzate a finanziare il cosiddetto "buono veicoli sicuri". Il comma **6-quater** reca la copertura finanziaria di quest'ultimo onere.

Il comma **6-quinquies** incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo, denominato "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023.

Il comma 6-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società Autostrade dello Stato S.p.A. per la gestione *in house* di autostrade statali a pedaggio costituita con D.P.C.M. a aprile 2024, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale con l'assegnazione di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. in altre quattro società.

Il comma 6-*septies* reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024.

Il comma 6-*octies*, introdotto durante l'esame referente, è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*).

L'**articolo 1-bis**, al comma 1, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze. Il comma 2 specifica che l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze - stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

L'**articolo 2** dispone il rifinanziamento dell'APE sociale, incrementando l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 2-bis** è volto ad autorizzare l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Conseguentemente, a tal fine, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

L'**articolo 3**, ai commi da 1 a 4, stanziato un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Il comma 4-*bis*, inserito in sede referente, stanziato, 4 milioni per l'anno 2025 al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics Winter Games*, che si svolgerà a Torino nel 2025.

L'**articolo 4** incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 4-bis** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.

L'**articolo 5**, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

L'**articolo 6** interviene, ai commi 1 e 2, con disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

Le disposizioni dei commi da 3 a 7 definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu - Italia*. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto.

Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato.

Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.

Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni.

Ai sensi del comma 8, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma *7-bis*, introdotto in sede referente, prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore.

Il comma *7-ter*, anch'esso introdotto in sede referente, reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo.

Il comma *7-quater*, introdotto presso il Senato, sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, di riprogrammare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive.

L'**articolo 6-bis**, comma 1, prevede la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006.

Il comma 2 mantiene innanzi tutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006; inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la gestione e il mandato del commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.

Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 6-ter**, comma 1, estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Per

supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I compensi sono a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.

Il comma 2 specifica che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6-quater autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.

L'articolo 6-quinquies, ai commi 1, 2 e 4, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del PNRR.

Ai sensi del comma 3, gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR.

La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce, in base al comma 5, il presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea.

Il comma 6 prevede che la Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all'interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo in esame.

Si autorizza, infine, al comma 7, il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell'amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.

L'articolo 6-sexies prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali - misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente - e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità il comma 1 pone un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 2 provvede quindi alla copertura di tale onere. Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l'individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.

L'articolo 7, come modificato in sede referente, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.

Il comma inoltre estende anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi, la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento prevista al comma 6-quater del citato articolo. Il comma inoltre consente che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

L'articolo 7-bis, secondo quanto disposto dal comma 1, consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa. Il

comma 2 prevede che a tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l'imposta vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

L'**articolo 7-ter** costituisce la **trasposizione**, in termini identici, **dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167**, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell'articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143. Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità; inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore. Ricordo che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno. Il comma 2 dell'articolo 7-ter provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.

L'**articolo 7-quater**, al comma 1, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.

L'**articolo 7-quinquies** limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

L'**articolo 8**, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)). Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

L'**articolo 9**, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il D. Lgs. n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova *governance* europea.

L'**articolo 9-bis** stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Il richiamato terzo comma dell'articolo 102 prevede che al Comun General de Fascia - definito come ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, del predetto testo unico, e cioè più specificamente i comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa - la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento "possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina".

L'**articolo 9-ter** abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione entro il termine prescritto dalla procedura di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell'anno 2022. Si tratta di risorse vincolate alle finalità per cui sono state assegnate. L'articolo in esame specifica che non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.

L'**articolo 9-quater** modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, disciplina di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni; la novella concerne i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome del versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle quote di ripiano a loro carico (cosiddetto *pay back*), per i casi suddetti di superamento del limite della spesa pubblica farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. La novella limita alla metà della quota complessiva di ripiano a carico delle aziende l'applicazione del criterio – attualmente vigente in via esclusiva – dell'attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla relativa popolazione residente (criterio del *pro capite*) e prevede, per l'altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all'importo eccedente il suddetto limite di spesa accertato per il rispettivo ente territoriale; resta fermo che la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche è pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo eccedente il limite di spesa e che l'altra metà dell'eccedenza è a carico delle regioni e province autonome in cui si sia verificato il superamento (in proporzione alle medesime eccedenze); la novella stabilisce altresì che i summenzionati nuovi criteri di riparto dei versamenti in favore delle regioni e delle province autonome non possono in ogni caso determinare, per il singolo ente territoriale, l'attribuzione di una quota di risorse superiore al settanta per cento del complessivo importo eccedente, accertato per l'ente territoriale, o inferiore al trenta per cento del medesimo importo. Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della presente novella.

L'**articolo 10**, comma 01, incrementa di circa 4 milioni per l'anno 2024 il limite di spesa – attualmente pari a 25,1 milioni – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze quale Fondo finalizzato all'erogazione ai partiti politici della quota del 'due per mille' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti possono loro destinare (a condizione che i partiti siano iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti politici). La copertura finanziaria è assicurata attingendo alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (secondo la previsione posta dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000). I restanti commi dell'articolo 10, come modificato in sede referente, recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pe indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'**articolo 10-bis**, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Infine, l'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Motivi straordinari di necessarietà e urgenza

Il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità:

- 1) prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;
- 2) adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale.

Con riferimento ad entrambe le finalità, che appaiono di ampia e variegata portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia e generica portata, la "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge, in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria"; in proposito, appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, vale a dire che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di "**sistema tributario e contabile dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

Rispetto degli altri principi costituzionali

Si ricorda che nel decreto-legge n. 155 è confluito il contenuto del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, in materia di concordato preventivo che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, facendone salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza.

In proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare.

Si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento".

Cost165	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio